



IN COLLABORAZIONE CON

Bonus pubblicità: domande dal 22 settembre al 22 ottobre 2018

di Rossella Piazzera



Come noto, il c.d. “**bonus pubblicità**” consiste in un **credito di imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali** in relazione agli **investimenti pubblicitari** effettuati nel **2018** nonché, a determinate condizioni, anche **dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017**.

Con il **DPCM n. 90/2018** sono state definite le **disposizioni attuative** dell’agevolazione in esame e successivamente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, con il **Provvedimento 31 luglio 2018** ha approvato il **modello utilizzabile** per l’accesso al beneficio in esame. L’art. 5 del DPCM n. 90/2018 di-

segue a pag. 2


DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI ANCHE PER L’INDENNITÀ DI TRASFERTA

di M. Chiara Volpi

Come noto, **dal 1° luglio 2018** i datori di lavoro privati (a prescindere dalla forma giuridica) ed i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

Con la **Nota n. 7369 del 10 settembre 2018** l’Ispettorato

segue a pag. 2



Assegno di ricollocazione: termini di richiesta

di M. Chiara Volpi

L’assegno di ricollocazione è uno **strumento di politica attiva del lavoro** che agevola i disoccupati a migliorare le possibilità di ricollocarsi e consiste in un importo (**compreso tra 250 e 5.000 euro**, in base al profilo di occupabilità) da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro (Centri per l’impiego o Agenzie per il lavoro accreditate).

Possono richiedere l’assegno i **disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicu-**

segue a pag. 3

Iper ammortamento: no interconnessione per alcuni beni strumentali

di Rossella Piazzera

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare 1 agosto 2018, n. 295485, ha fornito importanti chiarimenti circa l’**agevolazione**, c.d. “iper ammortamento”, prevista in favore di **investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale**. Nello specifico, il chiarimento riguarda il **requisito dell’interconnessione** per alcuni macchinari.

In particolare viene previsto che **per alcuni beni strumentali la caratteristica obbligatoria dell’interconnessione** ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program **non risulti più**

segue a pag. 3



ORDINANZA N. 17785/2018:

Qualora il contribuente non indichi il valore delle rimanenze finali nel registro IVA acquisti e in dichiarazione, è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi tramite criterio induttivo. I ricavi vengono ricostruiti tramite attribuzione al venduto di tutte le merci acquistate nell’anno, in difetto di adeguati elementi di prova, incombenti al contribuente, idonei a documentare l’effettiva sussistenza ed entità delle rimanenze.

ORDINANZA N. 19064/2018:

In mancanza di dichiarazione annuale deve essere riconosciuta l’eccedenza IVA se risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti, e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Non può essere negato il diritto alla detrazione se viene dimostrato che si tratta di acquisti compiuti da un soggetto passivo, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

ORDINANZA N. 21965/2018

È illegittimo il licenziamento per giusta causa inflitto ad un lavoratore reo di aver offeso l’amministratore delegato della società in una chat di gruppo privata. Risulta violata, infatti, la segretezza della corrispondenza applicabile anche per le forme di comunicazione elettronica quali chat private, newsgroup e mailing list nelle quali l’accesso dipende dal possesso della relativa password.



Fatturazione Elettronica Full

Fatturazione Elettronica Full

Software • Formazione
Consulenza • Informative • Editoria

SCOPRI DI PIÙ



Bonus pubblicità: domande dal 22 settembre al 22 ottobre

2018

da pag 1

sponde che i soggetti interessati a fruire del beneficio devono presentare, nel periodo 1° – 31 marzo di ciascun anno, un'apposita istanza telematica da inviare tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello da quest'ultima predisposto.

Con il **Provvedimento 31 luglio 2018**, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha **approvato il modello** utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame.

L'art. 1 del citato Provvedimento dispone che il modello in esame va utilizzato per presentare:

- la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare nell'anno, a carattere “prenotativo”;
- la **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, al fine di dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata in precedenza (di fatto viene confermato/rettificato quanto comunicato in precedenza). Quest'ultima va presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio dell'anno successivo.

In particolare, con riferimento agli **investimenti riferiti al 2017 ed al 2018 i termini** sono così **individuati**:

- **dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018** dev'essere inviata:
 - la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” per gli **investimenti effettuati/da effettuare nel 2018**;
 - la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per gli **investimenti effettuati nel 2017**;
- **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019** dev'essere inviata la suddetta Dichiarazione sostitutiva per gli **investimenti effettuati nel 2018**.

Il credito è pari al **75% del valore incrementale** degli investimenti ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite il modello F24. Come disposto dal **D.P.C.M. n. 90/2018** l'incremento percentuale (**almeno dell'1%**) va riferito agli investimenti pubblicitari effettuati, rispetto all'anno precedente, sui medesimi mezzi di informazione; vincolo confermato dal Consiglio di Stato nel Parere n. 01255/2018.

Pertanto le imprese che nel 2016 non hanno sostenuto costi pubblicitari ammissibili al credito, non potranno chiedere il contributo per il 2017 e, analogamente, coloro che non hanno sostenuto costi ammissibili nel 2017, non possono chiedere il contributo per il 2018.

Ciò comporta che nemmeno le imprese nate nel 2018 potranno accedere all'agevolazione.

Il requisito della residenza ai fini della DID

di M. Chiara Volpi

Come noto, l'accesso ai servizi gratuiti di collocamento gestiti dai centri per l'impiego, nonché la possibilità di percepire le prestazioni sostitutive del reddito in caso di disoccupazione, è subordinato al rilascio di una **dichiarazione**, da parte del lavoratore, di **immediata disponibilità al lavoro (DID)**. Tale dichiarazione può essere presentata mediante il portale ANPAL, nei portali regionali dei servizi per l'impiego ovvero recandosi materialmente presso il Centro per l'Impiego di competenza (ovvero contestualmente alla richiesta di accesso ad un ammortizzatore sociale).

I servizi di politica attiva del lavoro gestiti dai suddetti istituti sono disponibili a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza.

L'ANPAL, con la **Circolare n. 4 del 29 agosto 2018**, ha precisato che **anche i cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia** possono rilasciare la DID e, conseguentemente, accedere ai servizi e alle misure di politica attiva nel mondo del lavoro.

DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI ANCHE PER L'INDENNITÀ DI TRASFERTA

da pag. 1

Nazionale del Lavoro ricorda, innanzitutto, che il divieto di pagamento in contanti riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione ed ogni anticipo della stessa. A parere dell'Ispettorato è **soggetta al divieto** di pagamento in contanti anche l'**indennità di trasferta**, avendo natura “mista” (risarcitoria e retributiva solo quando supera un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), diversamente dalle somme versate esclusivamente a titolo di rimborso che hanno natura solo restitutoria.

L'indennità di trasferta, analogamente alla retribuzione/compenso, deve essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:

- **bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore**;
- **strumenti di pagamento elettronico** (ivi compreso il versamento degli importi dovuti su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche qualora la carta non sia collegata ad un IBAN);
- **pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento** (nella nota in esame l'INL precisa che rientra in tale fattispecie anche l'ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un **conto corrente o conto di pagamento ordinario** soggetto alle dovute registrazioni. In tal caso, infatti, il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli ispettori);
- **emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore** o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (rientra in tale ambito anche l'ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato con “vaglia postale”, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs n. 231/2007, e purchè vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione, quali: datore di lavoro che effettua il versamento, lavoratore/beneficiario, data e importo dell'operazione, mese di riferimento della retribuzione).

Preme ricordare, infine, che i datori di lavoro/committenti che violano l'obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi (o loro anticipi) utilizzando denaro contante sono soggetti ad una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro**. Tale sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione e, in caso di pagamenti mensili, trova applicazione per ciascun mese in cui si è verificato l'illecito.

Qualora il personale ispettivo riscontri pagamenti in contanti per un **importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a 3.000 euro**, si configura, **altresì**, la violazione dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 231/2007 (antiriciclaggio), che prevede una **sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro**.



L'ESPERTO
RISPONDE

PASSAGGIO AL REGIME FORFETARIO A SEGUITO DI RIDUZIONE DEL FATTURATO

Domanda: Sono titolare di una ditta individuale. Nel 2018 ho avuto una forte riduzione del mio fatturato, che sarà sicuramente sotto la soglia minima per aderire al regime forfettario. Vorrei chiedere se è possibile passare a tale regime fiscale agevolato. Inoltre vorrei sapere se tale passaggio è possibile effettuarlo in corso d'anno o devo obbligatoriamente aspettare il 2019?

Risposta: Innanzitutto è bene precisare che il passaggio di regime in corso d'anno non è possibile; eventualmente, tale passaggio può avvenire a partire dal 1° gennaio 2019. Per accedere al regime forfettario, bisogna comunque accertare che si rispettino i relativi presupposti di adesione al regime. Infatti la norma prevede che se il contribuente si trova sotto la soglia minima di reddito prevista per la propria attività, è "naturalmente" un contribuente forfettario. Inoltre, con Risoluzione n. 64/2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il contribuente, pur possedendo i requisiti per l'applicazione del regime forfettario, si sia avvalso del regime contabile semplificato, può passare al regime forfettario senza essere vincolato alla permanenza triennale nel regime adottato. Pertanto, si dovranno verificare i ricavi del 2017 e qualora risultassero sotto la soglia minima e il contribuente avesse mantenuto la contabilità semplificata, tale comportamento concludente non comporterebbe un vincolo triennale al regime semplificato. Pertanto il contribuente potrebbe aderire al regime forfettario dal 2019.

tribuyente si trova sotto la soglia minima di reddito prevista per la propria attività, è "naturalmente" un contribuente forfettario. Inoltre, con Risoluzione n. 64/2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il contribuente, pur possedendo i requisiti per l'applicazione del regime forfettario, si sia avvalso del regime contabile semplificato, può passare al regime forfettario senza essere vincolato alla permanenza triennale nel regime adottato. Pertanto, si dovranno verificare i ricavi del 2017 e qualora risultassero sotto la soglia minima e il contribuente avesse mantenuto la contabilità semplificata, tale comportamento concludente non comporterebbe un vincolo triennale al regime semplificato. Pertanto il contribuente potrebbe aderire al regime forfettario dal 2019.



Iper ammortamento: no interconnessione per alcuni beni

strumentali

necessaria. Nel documento vengono prese ad esempio alcune macchine utensili, quali trince, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo.

Pertanto, per queste specifiche fattispecie non è necessariamente richiesta tale interconnessione, ma è **sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali**, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di **monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.**

Si ricorda che l'agevolazione in esame, introdotta dalla **Legge di Bilancio 2017**, consiste in una **maggiorazione del costo di acquisto del 150%** a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nell'Allegato A della medesima Legge. In seguito alle modifiche introdotte dalla **Legge di Bilancio 2018**, è stato previsto che sono **agevolabili gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2018 o 31 dicembre 2019** a condizione che entro il 31.12.2018:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il recente **Decreto Dignità** ha stabilito che l'iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Inoltre, si prevede che, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono:

- ceduti a titolo oneroso
- destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa,

si procede al recupero dell'iper ammortamento. Tale previsione si applica per gli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018.

Assegno di ricollocazione: termini di richiesta


da pag. 1

razione Sociale per l'Impiego (Naspi), la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi.

Possono altresì richiedere anticipatamente l'assegno di ricollocazione i **lavoratori coinvolti negli "Accordi di ricollocazione"** rientranti negli ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero. In tal caso, la domanda di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione deve essere presentata, dai lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali ed ai profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione.

A riguardo l'ANPAL, con la **Nota n. 11122 del 7 settembre 2018**, precisa che qualora la suddetta scadenza (30 giorni) cada in un giorno festivo, la stessa è **prorogata al primo giorno lavorativo successivo.**

L'importo dell'assegno viene poi riconosciuto all'ente che fornisce il servizio di assistenza alla ricollocazione solo se la persona titolare dell'assegno trova lavoro (a tempo indeterminato, compreso l'apprendistato, o a tempo determinato, maggiore o uguale a 6 mesi – ridotti a 3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).



SCADENZE DI OTTOBRE

~~Domenica 30~~

Lunedì 1

Mod. 730: il dipendente comunica al datore/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca.

IVA: presentazione istanza di rimborso IVA assolta in altro Stato UE relativa al 2017 da parte di operatori residenti.

Denuncia UNIEMENS: denuncia retribuzioni e contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di agosto 2018.

Libro unico: registrazioni relative al mese di agosto 2018.

Rottamazione cartelle: seconda rata sui ruoli del periodo 1/1 - 30/9/2017, con l'abbuono di sanzioni e interessi.

Spesometro: invio operazioni II trimestre o I semestre 2018.

Mercoledì 10

INPS: contributi previdenziali personale domestico (III trimestre).

Fondo M. Negri, M. Besusso e A. Pastore: versamento dei contributi di previdenza e assistenza integrativa (III trimestre 2018).

Martedì 16

Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lav. autonomo, provvigioni, corrispettivi contratti d'appalto verso condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi di contratti di locazione breve (settembre 2018).

Addizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (settembre 2018).

IVA: liquidazione e versamento (mese di settembre 2018).

Imposta intrattenimenti: versamento imposta (settembre 2018).

Contributi previdenziali: versamento contributi (settembre 2018): INPS: lavoratori dipendenti; INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori spettacolo; INPGI: giornalisti professionisti; Gestione separata INPS: committenti.

~~Sabato 20~~

Lunedì 22

Previdai e Previdapi: contributi integrativi per dirigenti industriali (III trimestre 2018).

Giovedì 25

Elenchi INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (settembre 2018) e trimestrali (III trimestre 2018).

Mod. 730 integrativo: lavoratori/pensionati consegnano a CAF/professionista abilitato il Mod. 730 integrativo.

Mercoledì 31

IVA: richiesta IVA a credito del III trimestre 2018.

Denuncia UNIEMENS: denuncia retribuzioni e contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di settembre 2018.

Libro unico: registrazioni relative al mese di settembre 2018.

Autotrasportatori: presentazione all'Ag. Dogane dell'istanza relativa al III trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio.

Rottamazione cartelle: III rata somme sui ruoli del periodo 1/1 - 30/9/2017, senza sanzioni e interessi.

Dichiarazione REDDITI: trasmissione telematica del Mod. REDDITI 2018 da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare.

IRAP: presentazione telematica della dichiarazione annuale IRAP.

IVA: versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2017.

Opzione per trasparenza: presentazione Mod. REDDITI o apposita comunicazione per l'adesione/rinnovo al regime di trasparenza da parte di società di capitali per il triennio 2018-2020.

Mod. 770: invio telematico dichiarazione relativa al 2017.

Certificazione unica: invio telematico delle CU 2018 con i soli redditi 2017 non dichiarabili con Mod. 730/2018.

Rinnovi Contrattuali

Chimica, gomma, vetro - PMI
Cinematografia - Addetti alle troupes
Grafica ed editoria - Aziende industriali
Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale
e turismo
Servizi assistenziali - ANPAS
Trasporto aereo - Servizi ATM

Aumenti Retributivi

Alimentari - Aziende cooperative e industriali
Autotrasporto merci e logistica
Cemento - Aziende industriali, PMI CONFAPI, PMI CONFIMI
Chimica ceramica - Aziende artigiane
Chimica, gomma, vetro - PMI
Credito
Tessili - Moda - Aziende artigiane



INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di Agosto 2018	= + 102,9
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	= + 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	= + 1,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	= + 2,7